



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A 171/2024

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **66592** del registro di segreteria
depositato il 2 luglio 2019 e proposto da:

V. G., c.f. OMISSIS, nato a OMISSIS, residente a OMISSIS
rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso introduttivo,
dall'avv. Dario Sammartino del Foro di Catania (c.f.
SMMDRA63E13C351Y) e domiciliato in Catania corso Italia n. 196 fax
095/0934765, pec dario.sammartino@pec.ordineavvocaticatania.it -
parte ricorrente-

Contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA** – costituitosi in proprio ai sensi
dell'art. 158 c.g.c. in persona del Capo Reparto p.t. della Direzione
Generale della Previdenza Militare e della Leva Secondo Reparto –
Servizio Contenzioso Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA Posta
certificata: previmil@postacert.difesa.it;

- **INPS** - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via Ciriaco De Gasperi, 21, in
persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Tiziana G. Norrito

(CF.NRR TNG 70H55 F061Y, Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax

0917798749) – e dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC

64R17 F158V; Pec: avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) -

giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto

Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente

domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita

in Palermo, Via M. Toselli n. 5. **- parte resistente -**

In riassunzione del giudizio di appello conclusosi con sentenza della

Sezione d'Appello per la Regione Siciliana n.168/A/2022.

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, per l'INPS, l'avv.

Norrito; assenti parte ricorrente ed il Ministero della Difesa, come da

relativo verbale.

Ritenuto in

F A T T O

I. Parte ricorrente, in data 2 luglio 2019, ha depositato un ricorso

con il quale concludeva chiedendo che si:

1. accerti che le infermità del ricorrente 1. "ipertensione arteriosa

farmacologicamente controllata in soggetto con ipertrofia del siv. Il tutto

compatibile" e 2. "esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per

gozzo multinodulare in terapia sostitutiva sono state causate o

concausate dallo svolgimento del servizio;

2. accerti e dichiari che il ricorrente ha diritto alla pensione privilegiata,

nella misura corrispondente alla classificazione delle sopra indicate

patologie nella tabella A categoria 7^ o in subordine 8^, secondo 15

quanto stabilito dal d.P.R. n. 834/1981, a decorrere dal 2 gennaio

2006, annullando ove occorra il decreto n. 3332/N dell'1/9/2010,

adottato dal Dirigente dell'8^ Divisione della Direzione generale della

Previdenza militare, ed il parere del Comitato per le pensioni privilegiate

reso all'adunanza n. 330/2010 del 16/7/2010;

3. condanni l'INPS ed il Ministero della Difesa alla liquidazione della

pensione privilegiata ed al pagamento di quanto maturato entro il

quinquennio anteriore alla proposizione del presente ricorso,

incrementato dagli interessi legali. Con vittoria di spese e compensi";

Detto giudizio è stato definito in primo grado con pronuncia di

inammissibilità di questa Sezione giurisdizionale n. 98 del 2021,

successivamente annullata con sent. n. 168/A/2022.

In particolare, la pronuncia da ultimo citata, nell'accogliere l'appello

proposto dal sig. V. ha annullato la sentenza n. 98/2021 del 19.1 –

27.1.2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione

Siciliana, Giudice unico delle pensioni, ex art. 199, comma 2 c.g.c.

dispone[ndo] la remissione degli atti al giudice di primo grado in diversa

composizione per la prosecuzione del giudizio di merito e per la

pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

II. In data 9 dicembre 2022, parte ricorrente ha, pertanto,

depositato il ricorso in riassunzione con il quale, nel richiamare il

precedente ricorso, ha premesso:

- di essere stato dipendente dell'Aeronautica militare e di avere

prestato servizio dal 16 giugno 1973 presso il 41° Stormo di

Sigonella-Lentini nel corso del quale, in data 30 settembre

2004, gli furono diagnosticate le infermità *ipertensione*

arteriosa e tiroidectomia totale;

- di aver presentato in data 24 gennaio 2005 domanda di accertamento della dipendenza delle predette due infermità da causa di servizio argomentando tale istanza con la particolare gravosità dei turni prestati, peraltro svolti anche a contatto con armi speciali dell'esercito americano, possibile fonte di rischio contaminazione;

- di essere stato sottoposto a visita medica dalla Commissione medico ospedaliera presso l'Istituto medico legale A.M. di Napoli in data 16 giugno 2005, all'esito della quale era rilasciato il seguente giudizio diagnostico 1) *esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale del gozzo multinodulare in terapia sostitutiva* 2) *Iipertensione arteriosa farmacologicamente controllata in soggetto con ipertrofia del siv. Il tutto compatibile;*

- che, durante il predetto procedimento amministrativo, erano stati acquisiti i turni di servizio ed un rapporto informativo del 22 febbraio 2005 in cui era contenuta una descrizione sommaria ma fedele delle varie attività di servizio svolte nel tempo e che, insieme ai vari accertamenti medici eseguiti, erano stati trasmessi alla competente Direzione generale del Ministero della Difesa che, a sua volta, in data 20 agosto 2009 aveva richiesto il prescritto parere al Comitato di verifica per le cause di servizio;

- il Comitato di verifica per le cause di servizio, in data 16 luglio 2010, ha espresso il richiesto parere nel quale si afferma che entrambe le infermità non sono dipendenti da cause di servizio. In particolare, in tale parere, con riguardo alla tiroidectomia totale, si evidenzia che la forma è squisitamente costituzionale e quindi non influenzabile da eventi esterni, che non possono in alcun modo costituire la causa e neppure la concausa efficiente e determinante. Con riferimento all'ipertensione arteriosa, inoltre, viene ritenuto che nel determinismo e nel successivo decorso dell'affezione, di natura prevalentemente endogena, nessun ruolo può aver svolto il servizio prestato, tenuto anche conto delle modalità di svolgimento e dei disagi descritti negli atti, i quali, considerati nel loro insieme, non risultano tali da assurgere al ruolo di causa, ovvero di concausa efficiente e determinante;
- a seguito del citato parere il Ministero della Difesa ha emesso il decreto n. 3332/N del 01/09/2010 di non riconoscimento delle richiamate infermità da causa di servizio.

Tanto premesso, il ricorrente lamenta che il procedimento amministrativo di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte si sarebbe svolto in modo incompleto in violazione degli artt. 7 e 11 d.P.R. 461/2001 e in violazione dei consolidati principi medico-legali per cui ha allegato una perizia medico-legale di parte. Con il supporto di tale consulenza, in particolare, si sostiene che la patologia della tiroide deriverebbe

dall'esposizione a sostanze radioattive mentre l'ipertensione deriverebbe dalla tensione psico-fisica continua a causa della gravosità dei turni di servizio. Previa ammissione della prova per testi, il ricorrente ha quindi chiesto, in sostanza, di accertare che le infermità citate siano state causate o concausate dallo svolgimento del servizio e di accertare e dichiarare il diritto alla pensione privilegiata.

III. Con memoria depositata il 25 maggio 2023 si è costituito nel presente giudizio il Ministero della Difesa che, nel ribadire alcune delle difese sviluppate nel corso del precedente giudizio conclusosi con la sent. 98/2021, ha anzitutto evidenziato come il provvedimento avverso sia scaturito dall'istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini della percezione dell'equo indennizzo. Da tanto conseguirebbe il difetto di giurisdizione contabile, individuando il giudice amministrativo come giudice munito di *potestas iudicandi*.

L'Amministrazione datoriale ha poi posto in evidenza il particolare ruolo svolto Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'ambito del procedimento *de quo*, in quanto unico autore dei giudizi tecnici - peraltro vincolanti - espressi in relazione alla non dipendenza dal servizio della patologia in oggetto. Pertanto, sussisterebbe la legittimazione passiva dello stesso ad essere parte del presente giudizio, il che ne dovrebbe comportare la chiamata in causa e nella eventuale non creduta ipotesi di soccombenza della parte resistente, la pertinenza delle spese di giudizio.

Nel merito è stato osservato che il parere espresso dal Comitato per la verifica delle cause di servizio costituisce il frutto di una istruttoria completa che aveva fatto riferimento a tutti i precedenti di servizio dell'interessato ed a tutti gli elementi connessi con lo svolgimento effettivo dello stesso nei quali non erano riscontrabili situazioni eccezionali o eccedenti il normale servizio, che avrebbero potuto influire anche in forma concausale sull'insorgenza delle accertate infermità. L'Amministrazione ha, inoltre, rilevato che dalla documentazione medica prodotta dal ricorrente emergerebbe una familiarità per la patologia dell'ipertensione a cui si aggiungeva il fattore di rischio legato ad un indice di massa corporea ai limiti dell'obesità di classe 1.

Il Ministero della Difesa ha, quindi, concluso - *in via pregiudiziale che il ricorso sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; - in via principale che il ricorso venga rigettato in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di giudizio; -in subordine, la condanna del MEF alle spese di giudizio.*

IV. Con memoria depositata il 12 giugno 2023 si è costituito in giudizio anche l'INPS il quale, ricostruiti i fatti, ha preliminarmente evidenziato come con ordinanza del 20 marzo 2023, il Presidente della Corte dei conti avesse disposto il deferimento alle SSRR della questione di massima per la quale si sarebbe valutato “*se sia o no ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità*

da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata”.

L'INPS ha, pertanto, chiesto un rinvio in attesa della sentenza delle SSRR da emettere all'esito del suddetto deferimento, alla quale questa Corte, secondo l'Ente previdenziale, pur in presenza di una sentenza di appello, si sarebbe dovuta conformare.

Nel merito, l'INPS ha rilevato che il venir meno della eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda amministrativa, non consentirebbe comunque l'accoglimento delle conclusioni del ricorrente in ordine alla prestazione pensionistica: l'Istituto, infatti, non avrebbe potuto essere condannato all'erogazione di una prestazione sulla quale non aveva provveduto in via amministrativa, per mancanza dei presupposti per l'apertura del procedimento amministrativo. Ove fosse stata accertata in questa sede la sussistenza della causa di servizio, e la ascrivibilità a tabella delle diverse patologie lamentate -quindi, in definitiva, il requisito sanitario – non si sarebbe, tuttavia, potuto procedere alla condanna dell'Inps all'erogazione del trattamento privilegiato.

L'Ente previdenziale ha poi ribadito l'eccezione di decadenza del ricorrente ai sensi dell'art. 169 DPR 1092/73, per avere presentato la domanda di pensione privilegiata oltre entro i 5 anni dalla cessazione dal servizio, e la prescrizione quinquennale dei diritti vantati.

Da ultimo ha concluso chiedendo: *Con qualunque statuizione rigettare il ricorso. Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.*

V. Nel corso dell'udienza del 22 giugno 2023 l'avv. Sammartino per parte ricorrente, nell'esaminare le difese delle amministrazioni convenute, ha evidenziato come il rilevato difetto di giurisdizione e la richiesta di sospensione nell'attesa della risoluzione della questione di massima rimessa alle Sezioni Riunite – fossero del tutto destituite di fondamento in quanto coperte da giudicato interno. Parte ricorrente ha ricordato, inoltre, il costante orientamento della giurisprudenza contabile in ordine alla corretta applicazione dell'art. 169 del d.P.R. 1092/1973. Nel merito, ha osservato la irrilevanza della condizione di obesità del ricorrente. Infine, ha insistito nella richiesta di prova per testi. Per l'INPS l'avv. Norrito si è riportata al contenuto della memoria di costituzione ed ha chiesto la decisione della causa.

VI. All'esito della camera di consiglio del 22 giugno 2023, non ritenendo il giudizio maturo per la decisione, questo GUP con ordinanza n.115/2023, ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale, ha dato incarico alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte - *dopo attento esame di tutta la documentazione in atti, di quella ulteriore che eventualmente intenderà acquisire e, previa visita diretta del ricorrente (anche per delega), se ritenuta necessaria, il proprio motivato parere circa: [...]*

a. *la diagnosi dei disturbi da cui il signor V. è affetto e che allega essere state già oggetto di esame da parte dell'Istituto medico*

legale A.M. di Napoli con verbale ML/AB n. 981/05 del 16 giugno 2005;

b. l'eventuale dipendenza di dette infermità dal servizio prestato, suffragando le proprie conclusioni con riferimento ad appropriata letteratura medica;

c. la relativa categoria pensionistica cui le stesse dovevano essere considerate inquadrabili alla data, indicando, ove fosse necessario la categoria complessiva da individuarsi sulla base delle regole sovrintendenti il cumulo di infermità.

VII. In data 19 dicembre 2023 è pervenuto il richiesto parere e, pertanto, con decreto del 22 dicembre 2023 è stata fissata l'udienza del 23 aprile 2024.

VIII. Alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, in assenza di parte ricorrente e del Ministero della Difesa, l'avv. Norrito, per l'INPS, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie indicate dal ricorrente (*"ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata in soggetto con ipertrofia del siv. Il tutto compatibile"* ed *"esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva"*) ed il conseguente diritto del ricorrente al pagamento della pensione di privilegio oltretché dei relativi arretrati.

Preliminarmente deve essere presa in esame l'eccezione di difetto di

giurisdizione contabile opposta dal Ministero della Difesa.

Al riguardo, deve osservarsi che il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle citate patologie al dichiarato fine di ottenere il riconoscimento della pensione di privilegio e non anche dell'equo indennizzo. Va, pertanto, affermata la giurisdizione di questa Corte sulla domanda giudiziale del ricorrente in quanto il *petitum* sostanziale è diretto ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie da lui sofferte per l'accesso alla pensione privilegiata. Costituisce, infatti, orientamento costante della Corte regolatrice della giurisdizione (Cfr. Cass., SS.UU., n. 5467/2009, ord. n. 4325/2014, sent. n. 1306/2017, ord. 21605/2019) secondo il quale sono attribuite alla giurisdizione della Corte dei conti (ex art. 13 R.D. 1214/1934) le controversie aventi ad oggetto il trattamento di pensione dei dipendenti pubblici e, quindi, anche le questioni che attengono alla spettanza, o meno, del trattamento di pensione privilegiata, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per materia.

Al riguardo, è sufficiente osservare che, secondo il giudice della giurisdizione, *“è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”* (Corte di Cassazione, SS.UU.,

ord. n. 4325 del 24 febbraio 2014; negli stessi termini, sent. n. 5467 del 6 marzo 2009. In senso sostanzialmente conforme, Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 119 del 3 febbraio 2015; Sez. giur. Marche, sent. n. 130 del 3 dicembre 2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 770 del 5 novembre 2014; sent. n. 646 del 28 agosto 2014; sent. n. 225 del 18 marzo 2014).

1.1. Sempre in via preliminare, con riguardo alla inammissibilità rilevata dall'INPS, deve anzitutto rammentarsi che la locale sezione d'Appello, con la sent. n. 168/A/2022, ha annullato la sentenza n. 98/2021 di questa Sezione con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per i motivi invocati dall'INPS e ex art. 199, comma 2 c.g.c. ha disposto la remissione degli atti al giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

A tanto si aggiunga, comunque, che la questione di massima richiamata dall'Ente previdenziale in sede di costituzione ha trovato definizione con la nota decisione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 12/2023/QM con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto dal quale questo GUP non intende discostarsi: «*è ammissibile, ai sensi dell'art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con cui l'interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio – ritualmente prospettato*

nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito – e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata».

Il ricorso deve, pertanto, ritenersi ammissibile.

1.2. Non può, poi, trovare accoglimento l'eccezione di decadenza formulata dall'INPS ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. 1092/1973.

Secondo tale disposizione, infatti, *“La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere*

cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere accertamento

della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte”. Ebbene, nel

caso in esame, la richiesta di riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio delle patologie più volte citate è stata presentata dal

ricorrente all'Amministrazione di appartenenza in data 24.04.2005

mentre si trovava ancora in servizio. Inoltre, deve rammentarsi il

principio di diritto indicato dalle SS.RR. di questa Corte, con sentenza

n. 8/2001/QM - secondo cui non si verifica la decadenza di cui all'art.

169 del d.P.R. n. 1092/1973 in ipotesi di intervenuta constatazione,

ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla

dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi

pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a

fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio.

Non si ritiene, pertanto, che il ricorrente sia incorso nella decadenza

del citato art. 169.

1.3. Ai fini del prosieguo della trattazione deve, infine, rammentarsi

che il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio

giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la

legittimità del provvedimento assunto dall'Amministrazione, bensì l'accertamento del diritto a pensione (impugnazione-merito), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto".

Naturale corollario di tale premessa è che i vizi afferenti a presunte violazioni procedurali o provvedimentali non assumono una rilevanza piena ed autonoma ai fini della decisione della causa a meno che non incidano, direttamente o indirettamente, in ordine all'*an* o al *quantum* del diritto a pensione (artt. 13 e 62 del R.D. n. 1214/1934).

Né il Giudice delle pensioni può modificare o disapplicare, sia pure *incidenter tantum*, gli atti amministrativi – seppure illegittimi – compresi quelli riguardanti la posizione di *status* del pubblico dipendente emanati dall'Amministrazione di appartenenza (C.d.c. Sez. III n. 446/2005; Sez. I n. 160/2008; Sez. I n. 127/2008; Sez. I n. 46/2008; Sez. I n. 341/2007; id. Sez. III n. 364/2004; id. Sez. Campania n. 724/2008; Sezioni Riunite, 14 settembre 1994, n. 101/Q.M.; 13 ottobre 1999, n. 26/Q.M. e 17 maggio 2000, n. 6/QM; Sez. II Centr. App. n. 190/2015 e n. 166/2014; Sez. III Centr. App, 14 maggio 2008, n. 167; in sede di legittimità, cfr. Cass., SS.UU., 8317/2010; n. 18076/2009 e n. 12722/2005). (cfr Corte dei conti Veneto 33/2021).

Il giudizio pensionistico, in altre parole, non si incentra soltanto sulla legittimità dell'atto avverso ma mira ad accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento del beneficio invocato.

2. Tanto premesso, esaurite le questioni pregiudiziali e preliminari, nel merito può affermarsi che il ricorso in esame è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

La questione risolutiva della presente controversia consiste nell'accertamento dell'eventuale dipendenza dal servizio delle patologie (*"ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata in soggetto con ipertrofia del siv" ed "esiti di intervento chirurgico di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia sostitutiva"*) sofferte dal ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 67 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che subordina la concessione del trattamento privilegiato al caso in cui l'infermità derivi da fatti di servizio.

Sotto tale ultimo profilo, la dizione utilizzata dal legislatore all'art. 64 (concausa rilevante a fini pensionistici) induce a ritenere fattore "determinante" quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio o - si aggiunge - le condizioni in cui è stato espletato, siano state causa o quanto meno concausa efficiente e "determinante" delle infermità o lesioni riportate.

2.1. Ebbene, l'impostazione attorea vorrebbe anzitutto dimostrare che le citate patologie andrebbero ricondotte alla esposizione a

sostanze radioattive (specie per la patologia tiroidea) o alla particolare gravosità degli incarichi svolti, caratterizzati, tra l'altro, da elevato stress psicofisico dovuto ai carichi di lavoro derivanti dall'esigenza di garantire l'ordine tra i militari nonché all'attenzione necessaria in attività rischiose quasi sempre connesse al maneggio di armi.

La questione, pertanto, in ottemperanza a quanto disposto da questo Giudice con ordinanza n. 115/2023, è stata scrutinata per maggiore scrupolo dalla Commissione medico legale presso questa Sezione, la quale, pur tenendo in conto la natura del servizio e le condizioni in cui lo stesso è stato prestato, ha escluso la ricorrenza del prescritto nesso eziologico tra le patologie riscontrate ed il servizio svolto.

Parte ricorrente, a fronte dell'adozione del richiesto parere, non ha, poi, fornito elementi tali da far dubitare dell'affidabilità tecnica di detta commissione né ha sviluppato osservazioni in udienza.

Tanto premesso, sul piano tecnico, con riferimento alla patologia tiroidea, è stato osservato, tra l'altro, che: *"Dalla scheda di ricovero [...], si ricava la diagnosi di ingresso di: "Gozzo follicolare multinodulare" e, dall'anamnesi, risulta la familiarità per le vasculopatie (padre deceduto per ischemia cerebrale) e per l'ipertensione arteriosa (madre). Il Gozzo semplice è una condizione clinica caratterizzata da un aumento di volume della ghiandola tiroidea diffuso o nodulare, in presenza di una normale funzione tiroidea. Per definizione, il gozzo è endemico quando è presente in più del 5% della popolazione adolescenziale o del 30% degli adulti di una determinata area geografica; in alternativa è definito sporadico. La causa del gozzo*

endemico è la carenza di iodio. Oltre alla carenza di iodio, esistono anche fattori genetici che possono contribuire alla comparsa del gozzo e che possono spiegare la frequente clusterizzazione familiare della malattia.

Orbene, le Madonie sono zone dove il gozzo risulta endemico, il ricorrente è nato a Geraci Siculo (PA). Per quanto sopra, la tireopatia del ricorrente, diagnosticata già dopo appena 5 anni dall'arruolamento, a parere di questa Sezione del CML, non può in alcun modo essere correlata al servizio militare svolto, in quanto di natura esclusivamente genetica e/o endemica)".

Per quanto attiene all'ipertensione arteriosa, la Commissione medico legale, nel ricostruire in astratto le cause dell'ipertensione, è stato osservato che "l'attività operativa svolta dal ricorrente con turnazioni H24 è limitata al periodo che va dal 1973 al 1982, periodo che vide l'interessato dall'età di 20 anni a quella di 29 anni. Successivamente, fino al 28 gennaio 1985, il ricorrente svolse turnazioni H12 con congrui periodi di riposo. Dall'età di 33 anni, lo stesso svolse servizi aeroportuali d'ufficio con orario 8 -16.30.

La prima diagnosi di ipertensione arteriosa, tra l'altro etichettata come essenziale, è del 02.10.2004, anno in cui il ricorrente aveva ben 51 anni. Da ben 18 anni lo stesso non svolgeva più servizi operativi H24".

Inoltre, richiamata la distinzione tra ipertensione essenziale e secondaria, la CML ha concluso che l'infermità "ipertensione arteriosa farmacologicamente controllata in soggetto con ipertrofia del SIV" NON può essere considerata in alcun modo dipendente da causa di servizio

o da concausa, in quanto insorta ben 18 anni dopo il termine del periodo

di servizio militare più impegnativo e verosimilmente di natura genetico-

costituzionale (peso nel 2005: 95 Kg con altezza di 180 cm; familiarità

da parte di padre e di madre)

Riferendosi, infine, ad entrambe le patologie la CML ha concluso: “*Per*

quanto sopra, questa Sezione del CML ritiene che le due infermità poste

in diagnosi dalla CMO dell'IML AM di Roma, sede di Napoli - e

correttamente ascritte ciascuna alla tab. A VIII ctg — NON possono

essere considerate dipendenti da causa di servizio, né da concausa

efficiente e determinante”.

3. Il suddetto giudizio medico-legale, peraltro espresso in maniera

articolata e non oggetto di qualsivoglia osservazione, è da ritenersi

correttamente motivato sul piano logico-scientifico, trovando obiettivo

riscontro nella documentazione in atti, e quindi attendibile ed

esaustivo riguardo alla condizione del ricorrente essendo avvalorato,

altresì, dalla visita diretta effettuata sul ricorrente in presenza del del

CTP dello stesso ricorrente.

Per quanto il servizio del ricorrente sia stato nel complesso certamente

impegnativo e svolto in condizioni di *stress*, reputa il giudicante che

dalla documentazione in atti non emerga, tuttavia, lo svolgimento di

incarichi che abbiano comportato disagi ulteriori rispetto a quelli

comunemente richiesti al personale *de quo* o esposizioni a sostanze

radioattive tali al seguito delle quali possano essere insorte le citate

patologie.

Deve, in sostanza, condividersi quella giurisprudenza, la quale ritiene

che lo svolgimento delle ordinarie mansioni d'istituto – si badi bene, in assenza di documentati, specifici e tangibili episodi occorsi in servizio, nella specie inesistenti – non possa assurgere a fattore determinante (anche solo in via concausale) dell'insorgenza della patologia invalidante: (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 514/2018), secondo cui *«La dizione utilizzata dal legislatore per quel fatto che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza il quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa - fisica o intellettuale che sia - esponga, per sua natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie. Necessita, pertanto, che il servizio espletato sia stato causa o quanto meno concausa efficiente e determinante delle infermità o lesioni riportate».*

Come è chiaramente percepibile dal contenuto del ricorso e dalla documentazione in atti, non risulta, quindi, documentata e dimostrata la dipendenza da fatti di servizio delle patologie sofferte, né tanto meno la documentazione e la CTP depositata dal ricorrente unitamente al ricorso sono tali da indurre questo giudice ad addivenire a conclusioni differenti rispetto a quelle cui è pervenuta la locale Commissione Medico Legale.

Tanto premesso, ritenendo che il collegio medico incaricato abbia adeguatamente motivato sulla non sussistenza del nesso causale con le patologie lamentate dal ricorrente deve concludersi che il presente ricorso non può essere accolto.

Resta assorbita ogni altra questione.

4. Per ciò che attiene alle spese giudiziali, anche del grado d'appello, tenuto conto dell'esito della controversia appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 29 aprile 2024

Pubblicata il 6 maggio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

